

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1758

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATRONICO, DISTASO

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia

Presentata il 31 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende, con alcune modifiche, il testo unificato approvato dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati il 21 marzo 2011 e trasmesso al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2663, XVI legislatura).

Nei giorni scorsi si è esaurita la possibilità di attivare il meccanismo previsto dall'articolo 107, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, che consente alle Commissioni di procedere a un sommario esame di un testo approvato nella precedente legislatura, riproponendolo in Assemblea con la stessa relazione. Tuttavia la necessità di regolamentare la professione di costruttore edilizio rimane pressante a causa dell'impreparazione di molti operatori e degli evidenti abusi che contraddistinguono tale attività. Le norme di agevolazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, introdotte ormai nel lontano 1997, di recente riconfermate e messe a

regime dal Governo Letta, hanno certamente frenato il fenomeno dell'abusivismo e dell'evasione tra gli operatori del settore.

Ciò nonostante, secondo un rapporto congiunturale del Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRE-SME), la quota di mercato abusivo rappresenta il 60 per cento del valore della produzione di tutto il settore delle costruzioni. In pratica, una rilevante parte del consistente mercato della manutenzione e del recupero è appannaggio di imprese che offrono un servizio e che usano prodotti di scarsa qualità, creano spesso problemi al cliente finale, non garantiscono interventi soddisfacenti, non pagano le tasse, non creano occupazione regolare.

A causa dell'impreparazione di operatori improvvisati:

1) il consumatore non ha la minima tutela nei confronti di queste pseudo-imprese anche perché quasi sempre non

esistono attestazioni dei lavori eseguiti e dei compensi corrisposti;

2) aumenta il rischio di incidenti sul lavoro — con responsabilità che vengono poi attribuite anche al committente — poiché questi operatori non usufruiscono di interventi formativi e non conoscono la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;

3) lavori fatti male e mancanza di garanzia verso il consumatore mettono in cattiva luce l'intero settore dell'edilizia e causano diffidenza anche verso le imprese regolari.

La crisi iniziata nel 2008 ha colpito molto pesantemente il comparto edilizio i cui occupati tra il 1998 e il 2007 erano aumentati del 32,1 per cento. La mancanza di una normativa di settore ha inoltre favorito la polverizzazione delle imprese e la loro conseguente debolezza strutturale e finanziaria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulle imprese attive, elaborati dall'ufficio studi di Confartigianato, il 98,7 per cento delle imprese del settore delle costruzioni ha meno di 20 addetti e il 79,6 per cento degli addetti è occupato in micro e piccole imprese con meno di 20 addetti, un *record* europeo nel quale siamo secondi solo alla Grecia.

All'interno del sistema economico italiano nel 2010 il comparto delle costruzioni rappresenta il 13,6 per cento delle imprese attive, impiega il 10,5 per cento dell'occupazione, rappresenta il 9,2 per cento dei dipendenti e la dimensione media delle imprese attive è di 2,9 addetti.

Nel medesimo comparto sono registrate presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 899.602 imprese di cui 577.588, pari al 64,2 per cento, sono artigiane, valore di oltre due volte e mezzo più alto rispetto all'incidenza media che l'artigianato ha sul totale delle imprese (23,8 per cento).

I tre quarti (77,1 per cento) delle imprese sono presenti nelle prime cinque classi di attività economica:

1) attività non specializzate di lavori edili (muratori) e altri lavori di comple-

tamento e di finitura degli edifici (140.393 imprese pari al 24,3 per cento del comparto);

2) costruzione di edifici residenziali e non residenziali (124.749 imprese, pari al 21,6 per cento);

3) installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, di impianti elettronici, di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti, tutte comprensive di manutenzione e riparazione (69.869 imprese, pari al 12,1 per cento);

4) installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione, di impianti per la distribuzione del gas, di impianti di spegnimento antincendio, di impianti di depurazione per piscine, di impianti di irrigazione per giardini, tutte comprensive di manutenzione e di riparazione (57.875 imprese, pari al 10,0 per cento);

5) tinteggiatura e posa in opera di vetri (52.348 imprese, pari al 9,1 per cento).

L'attuale fase recessiva impatta in modo particolarmente accentuato sull'attività delle imprese del settore delle costruzioni: a maggio 2012 l'indice della produzione delle costruzioni corretto per i giorni lavorativi è in flessione del 13,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel confronto europeo si rileva che tale flessione è quasi doppia rispetto a quella dell'area euro che registra un calo dell'8,4 per cento.

I dati diffusi dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) nel luglio 2013 mostrano un settore ridotto allo stremo: dal luglio 2008 si registrano 446.000 posti di lavoro in meno; il 23 per cento degli ingegneri e degli architetti è attualmente disoccupato, 11.200 imprese edili sono fallite e il 28-30 per cento delle aziende non è in condizioni di continuare l'attività un altro anno per

mancanza di liquidità. Rispetto al 2007 il sostegno del credito è diminuito di 77 miliardi di euro.

Le grandi organizzazioni dei costruttori e le associazioni imprenditoriali di settore fanno fronte alla crisi riorganizzandosi, puntando sull'innovazione e immaginando un futuro sostenibile, con edifici « intelli-

genti » e di classe energetica avanzata. Pressante è la richiesta di sburocratizzazione dei procedimenti autorizzativi e delle pratiche gestionali d'impresa. In questo senso il testo presentato, a suo tempo concordato con le associazioni imprenditoriali, può costituire un buon punto di partenza per il futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile.

2. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione e sono previste forme di concertazione e d'intesa con le autonomie regionali ai fini dell'attuazione della presente legge.

ART. 2.

(Definizione delle attività e dei requisiti).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:

a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria di edifici e di loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, nonché

di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, compresi le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;

b) lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, individuate dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativa ai sensi della legislazione vigente e sono eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera *a)* del comma 1, comprese le opere di cui alla lettera *b)* del citato comma 1, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e di finitura di cui alla medesima lettera *b)*.

3. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti. Le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato possono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

4. L'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge, che sono integrativi di

quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, nonché di quelli previsti dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

ART. 3.

(Istituzione della sezione speciale dell'edilizia).

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia, articolata in due subsezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e l'altra all'esercizio delle attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera *b)*, alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano una delle attività previste dal citato articolo 2.

ART. 4.

(Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione).

1. Ai fini della presente legge l'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato alla designazione, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, del responsabile tecnico.

2. Le qualifiche di responsabile tecnico di cui al comma 1 del presente articolo e di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere assunte anche da un unico soggetto a ciò

designato. Per i soggetti che hanno già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi dei citati articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi del presente articolo.

3. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternativamente a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto operante nell'impresa, secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

4. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.

ART. 5.

(Requisiti di onorabilità).

1. L'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 67 e 76 del medesimo codice;

b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o un'altra causa di estinzione della pena, per uno dei delitti di cui al titolo II del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, ban-

carotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, spaccio di stupefacenti o riduzione in schiavitù;

c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante *pro tempore*, dagli amministratori nel caso di società e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Requisiti morali).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:

a) per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno comportato una condanna definitiva a una pena detentiva superiore a tre anni;

b) per i reati di cui agli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Requisiti di idoneità professionale).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri ed esercizio della professione da almeno due anni;

b) laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale o giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, diploma di istruzione tecnica o professionale, ovvero certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell'edilizia e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni e la durata del corso è ridotta a ottanta ore;

d) frequenza di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge.

2. I periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera c) del comma 1, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.

3. I titoli di studio di cui al comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli conseguiti in Italia solo nel caso in cui esistono accordi di reciprocità.

4. Al termine del corso di apprendimento di cui al comma 1 deve essere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'abilitazione professionale alla qualifica di responsabile tecnico.

ART. 8.

(Programmi di studio).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro quattro mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi dei corsi di apprendimento e i relativi livelli di approfondimento, nonché le modalità per la formazione delle commissioni di esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove di esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, riguardano le seguenti materie:

- a) urbanistica ed edilizia;
- b) normativa tributaria;
- c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori e legislazione previdenziale e assistenziale;
- d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro;
- e) normativa ambientale;
- f) normativa tecnica;
- g) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti;
- h) tutela dei consumatori;
- i) contrattualistica privata;
- l) organizzazione e gestione d'impresa.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendi-

mento e delle prove di esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.

5. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in conformità alle relative disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

ART. 9.

(Requisiti di capacità organizzativa).

1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adeguati in relazione all'attività da esercitare e acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), devono avere un valore minimo di 15.000 euro.

ART. 10.

(Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3;

b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *a*);

c) coordinamento e funzionamento del sistema della sezione speciale dell'edilizia;

d) comunicazione alle casse edili di riferimento competenti dell'avvenuta iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.

2. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 si fa fronte con i fondi introitati con il diritto di prima iscrizione di cui al comma 3 e con un diritto annuale corrisposti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tramite versamento su un conto corrente appositamente istituito.

3. Il diritto di prima iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia è determinato per l'anno 2014 in 500 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e in 100 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), ed è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferita al mese di dicembre di ogni anno calcolata dall'Istituto nazionale di statistica. Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Il diritto di prima iscrizione è versato all'atto della richiesta di iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.

5. Il diritto di prima iscrizione non è dovuto da coloro che esercitano l'attività di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge e che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia stabiliti dall'articolo 13.

ART. 11.

(Sistemi premianti).

1. Le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono prevedere sistemi premianti a favore

delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-*bis* e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Sospensione dell'attività e decadenza dell'iscrizione).

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, l'esercizio dell'attività di costruttore edile è sospeso qualora venga meno anche uno dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9.

2. L'attività di costruttore edile può essere ripresa solo se, entro i novanta giorni successivi al venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, sono comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al citato comma 1. In caso di mancata comunicazione l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia decade.

ART. 13.

(Norme transitorie).

1. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere per un periodo di dodici mesi la propria attività a condizione che comunichino alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8 della presente legge, il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento

di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'attestato di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuano la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, indicando quale responsabile tecnico il nominativo del direttore tecnico di cui al regolamento attuativo del medesimo codice.

3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.

4. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali richiamate al comma 3, gli addetti operanti nelle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'abilitazione professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione

nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile comporta l'applicazione, da parte del comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto della professione, delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro o all'albo di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione che possono riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato ai sensi della presente legge.

4. Le violazioni di cui al comma 3, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese iscritte, comportano la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro o all'albo di cui al comma 1.

5. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comporta la confisca delle attrezzature impiegate.

6. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è comunicata alla cassa edile di riferimento territorialmente competente.

7. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere

destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

ART. 15.

(Responsabilità del direttore dei lavori).

1. Il direttore dei lavori è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e ne è data comunicazione all'ordine professionale competente. La reiterazione per più di due volte della violazione delle disposizioni della presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da sei a trentasei mesi.

2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori, le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

3. In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

ART. 16.

(Monitoraggio).

1. Al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni alla medesima legge è tempestivamente comunicato dai comuni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

ART. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0019230